

CONTRIBUTO UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

60/08272

ORIGINALE

27230/09

Udienza pubblica in data 22/10/2009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

OGGETTO
Azione revocatoria fallimentare e ordinaria

R.G.N.11489/2008 e
11491/2008 e
13187/2008 e
12640/2008
cron. 27230
Rep. 8678

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| dott. Corrado Carnevale | Presidente |
| dott. Aldo Ceccherini | Consigliere |
| dott. Salvatore Di Palma | Consigliere |
| dott. Aniello Nappi | Consigliere |
| dott. Maria Rosaria Cultrera | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
 Proliberis s.r.l., domiciliata in Roma, via Anapo
 29, presso l'avv. D.Di Gravio, che la rappresenta e
 difende, come da mandato in calce al ricorso
 - ricorrente -

Contro

Nuxis s.r.l., domiciliata in Roma, via Gramsci 34,
 presso gli avv. L.Francario e V.Ioffredi, che la

1875

 2009

rappresentano e difendono come da mandato in calce
al ricorso

- ricorrente incidentale -

Contro

Cloes s.r.l., domiciliata in Roma, via Anapo 29,
presso l'avv. M.Gizzi, che la rappresenta e difen-
de, come da mandato in calce al ricorso

- controricorrente e ricorrente incidentale-

Contro

Fallimento Arvedi s.r.l., domiciliato in Roma, via
di Porta Pinciana 4. presso l'avv. M.Santaroni, che
lo rappresenta e difende, come da mandato a margine
del controricorso

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 5307/2007 della Corte d'appello di
Roma, depositata il 17 dicembre 2007

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.

Aniello Nappi

uditi i difensori, avv. Gizzi, Santaroni e Franca-
rio per i ricorrenti

Udite le conclusioni del P.M., dr. U. Apice, che ha
chiesto il rigetto dei ricorsi

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma si è pronunciata in grado d'appello sulle domande proposte dal Fallimento Arvedi s.r.l. nei confronti:

- 1) della Proliberis s.r.l., cui la Arvedi s.r.l., dichiarata poi fallita il 16 gennaio 1992, aveva venduto con atto del 10 ottobre 1991 un complesso immobiliare in Santa Teresa di Gallura;
- 2) della Cloes s.r.l., cui la Proliberis s.r.l. aveva venduto con atto dell'11 novembre 1991 lo stesso complesso immobiliare;
- 3) della Nuxis s.r.l., cui la Cloes s.r.l. aveva venduto ancora lo stesso complesso immobiliare con atto del 6 agosto 1992.

I giudici d'appello hanno così deciso:

- a) hanno confermato la dichiarazione di inefficacia della vendita in favore della Proliberis s.r.l., in accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare proposta ex art. 67 comma 1 n. 1 legge fall. dal Fallimento Arvedi s.r.l., ritenendo che il prezzo di £. 9.184.237.735 pagato dalla società acquirente fosse di molto inferiore al valore effettivo del complesso immobiliare, così come stimato dal consulente tecnico d'ufficio, e che la società acquiren-



te fosse ben consapevole dello stato di dissesto della venditrice;

b) hanno confermato la dichiarazione di inefficacia delle successive vendite, effettuate dalla Proliberis s.r.l. in favore della Cloes s.r.l. e dalla Cloes s.r.l. in favore della Nuxis s.r.l., in accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal fallimento, così come legittimamente qualificata già dal giudice di primo grado, ritenendo che le società Cloes e Nuxis fossero consapevoli della revocabilità dei contratti stipulati, in quanto tutte riconducibili ai signori Chansen e Isnenghi, organizzatori dell'intera operazione intesa a svuotare di ogni attività la Arvedi prima del fallimento;

c) hanno confermato la condanna in solido delle tre società convenute al risarcimento dei danni in favore del fallimento, liquidandoli in €. 2.464.000 per il mancato godimento del bene venduto per il tempo in cui fu sottratto alla disponibilità del fallimento;

d) hanno confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Nuxis s.r.l. nei confronti della Cloes s.r.l., ribadendo che entrambe le società erano consapevoli della revocabilità delle compravendite stipulate.

La sentenza d'appello viene ora impugnata con distinti ricorsi dalle società Nuxis s.r.l., con otto motivi di ricorso, Cloes s.r.l., con un motivo di ricorso, e Proliberis s.r.l., con quattro motivi di ricorso, cui resiste, con distinti controricorsi, il Fallimento Arvedi s.r.l.

La Cloes s.r.l. ha proposto altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi, nei confronti della Nuxis s.r.l.

Nuxis e Proliberis hanno depositato memorie.

I ricorsi proposti contro la stessa sentenza sono stati riuniti.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del suo ricorso la Proliberis s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e vizi di motivazione della decisione impugnata.

Sostiene di aver provato il pagamento di un prezzo congruo sia in rapporto con quelli ricavati dalle successive vendite fallimentari sia in relazione allo stato di degrado dell'immobile compravenduto, mentre i giudici del merito si sono fondati su una consulenza inattendibile, come dimostrato da una stima effettuata qualche anno prima dal Ministero delle finanze.



Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 67 legge fall. e vizi di motivazione della decisione impugnata.


Sostiene che il prezzo pagato fu destinato dalla Arvedi s.r.l. al pagamento dei suoi debiti, sicché la vendita non è assoggettabile a revocatoria ordinaria o fallimentare.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 67 legge fall. e vizi di motivazione della decisione impugnata.

Lamenta che non sia stata data spiegazione circa la possibilità che una società di capitali abbia consapevolezza dello stato di insolvenza di un suo contraente. E ribadisce che il fallimento non ha provato tale suo stato soggettivo.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 2901 c.c. e 67 legge fall., vizi di motivazione della decisione impugnata.

Lamenta che erroneamente i giudici del merito l'abbiano condannata in solido con le società Nuxis s.r.l. e Cloes s.r.l., senza fornire la prova della mala fede dei subacquirenti.



2. La Cloes s.r.l. ha proposto, come s'è detto, due ricorsi, uno in via principale, l'altro in via incidentale.

Con l'unico motivo del ricorso proposto in via principale, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 2901 c.c. e 67 legge fall., vizi di motivazione della decisione impugnata.

Sostiene che i giudici del merito abbiano erroneamente esteso nei suoi confronti le domande proposte dal fallimento contro la Proliberis s.r.l., pervenendo a una pronuncia di condanna alla restituzione di un bene che non detiene più e al risarcimento di danni di cui non si conosce la causale e con un vincolo di solidarietà non dimostrato.

Aggiunge che le è stato erroneamente applicato il sistema fallimentare, inapplicabile ai terzi subacquirenti, nei confronti dei quali il curatore deve fornire la prova della mala fede.

Con il primo motivo del ricorso proposto in via incidentale la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 43, 44, 67 legge fall., 2901 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata.

Sostiene che, essendo intervenuta dopo il fallimento della Arvedi s.r.l., la cessione dalla Cloes

s.r.l. alla Nuxis s.r.l. non poteva essere dichiarata inefficace in mancanza di previa trascrizione della sentenza di fallimento e delle azioni revocatorie già proposte dal curatore. E comunque alla ricorrente non può essere attribuito alcun *consilium fraudis* né alcuna *scientia decoctionis*.

Con il secondo motivo del ricorso proposto in via incidentale la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 2043 c.c. e 57 legge fall., vizi di motivazione della decisione impugnata.

Ribadisce l'illegittimità della sua condanna alla restituzione di un bene non più detenuto e al risarcimento di un danno non cagionato.

3. Con il primo motivo del suo ricorso la Nuxis s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione degli art. 67 legge fall. e 2901 c.c., lamentando che le domande proposte dal fallimento nei suoi confronti siano state accolte in mancanza della prova di cui era onerato il curatore.

In particolare il curatore avrebbe dovuto provare, e non ha provato, la consapevolezza da parte della ricorrente della revocabilità dei tre contratti in discussione: quello stipulato dalla Arvedi s.r.l. con la Proliberis s.r.l.; quello stipulato dalla



Proliberis s.r.l. con la Cloes s.r.l.; quello stipulato dalla Cloes s.r.l. con la Nuxis s.r.l.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 115 c.p.c., 2901 e 2697 c.c., lamentando che i giudici del merito abbiano supplito con mere presunzioni alla mancanza di prove sulla consapevolezza della revocabilità degli atti dichiarati inefficaci.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 2697 e/o 2727 c.c. e vizi di motivazione della decisione impugnata in ordine ai presupposti dell'azione revocatoria ordinaria.

Lamenta in particolare che sia stata fondata solo su presunzioni semplici la prova della consapevolezza della revocabilità delle tre compravendite dichiarate inefficaci, senza considerare:

- a) che la domanda giudiziale relativa al fallimento è stata trascritta dopo il suo acquisto dell'immobile controverso;
- b) che è provato il pagamento effettivo del prezzo da parte sua;
- c) che era diversa la compagine delle tre società Nuxis s.r.l., Cloes s.r.l. e Proliberis s.r.l., sicché è del tutto implausibile il collegamento tra



di esse ipotizzato dai giudici del merito, sulla base tra l'altro dell'identità del notaio rogante nelle tre compravendite.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata in ordine alla consapevolezza da parte sua della revocabilità delle compravendite.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata in ordine alla condanna al risarcimento dei danni.

Rileva che è incomprensibile la giustificazione fornita dai giudici del merito della ritenuta sua corresponsabilità per i danni riconosciuti al fallimento. E poiché la carenza logica del discorso non è dovuta a un errore materiale, non è superabile per via ermeneutica.

Con il sesto motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata in ordine alla liquidazione del danno da mancato godimento dell'immobile controverso.

Lamenta innanzitutto che le tre società acquirenti siano state condannate in solido, senza alcuna distinzione in ordine all'apporto causale di ciascuna. Lamenta in secondo luogo che la somma liquidata a titolo di danni per mancato godimento sia stata



considerata congrua sol perché inferiore ai frutti ricavabili dai beni controversi, la cui determinazione peraltro non viene in alcun modo giustificata.

Con il settimo motivo denuncia «violazione del principio dispositivo in relazione alla quantificazione del danno determinata in assenza di istruzione probatoria».

Lamenta che i canoni di locazione dell'immobile siano stati determinati con riferimento a nozioni di comune esperienza, senza il supporto di una pur possibile consulenza tecnica.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando di essere stata chiamata a rispondere del mancato godimento da parte del fallimento di un bene della cui sottrazione non era responsabile.

Infatti l'immobile controverso risultava occupato da altra società, la RDBS s.r.l., del tutto estranea ai rapporti con la ricorrente.

4. I motivi di impugnazione relativi alla decisione sull'azione revocatoria fallimentare vanno esaminati distintamente da quelli relativi alla decisione sulle azioni revocatorie ordinarie e da quelli re-


lativi alla decisione sull'azione di risarcimento dei danni.

4.1- La decisione sull'azione revocatoria fallimentare è correttamente giustificata.

Quanto al presupposto oggettivo della domanda, i giudici del merito, escluso ragionevolmente che sia significativo il prezzo ricavato da vendite fallimentari, si sono correttamente fondati sulla comparazione prospettata dal consulente d'ufficio con immobili siti in zone turistiche similari della costa sarda. E a questa valutazione nulla oppongono le ricorrenti, se non il riferimento a valutazioni alternative, certamente non proponibile nel giudizio di legittimità.

Né ha alcun rilievo in proposito quale sia stata la destinazione data dalla società poi fallita al prezzo ricavato dalla vendita. Ai fini del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria fallimentare rileva solo la sproporzione tra le prestazioni delle parti del contratto controverso.

Quanto al presupposto soggettivo dell'azione, i giudici del merito hanno innanzitutto e correttamente rilevato che nel caso previsto dall'art. 67 comma 1 n. 1 legge fall. è presunta la consapevolezza da parte del compratore dello stato di insol-



venza del venditore; sicché incombeva alla Proliberis s.r.l. provare di avere ignorato lo stato di decozione della Arvedi s.r.l.

Hanno poi aggiunto i giudici del merito che, comunque, lo stato di insolvenza della Arvedi s.r.l. risultava da quanto esposto nello stesso contratto di compravendita circa il suo debito di €. 2.275.168.277 nei confronti della società Interital. Mentre il contratto controverso fu stipulato per la Proliberis s.r.l. dalla signora Isnenghi, socia amministratrice della compratrice e creditrice personale, insieme al signor Chansen, della stessa Arvedi s.r.l., che utilizzò poi il prezzo della vendita appunto per estinguere questo suo debito.

Sicché non v'è alcuna violazione di legge né vizio di motivazione nella decisione impugnata, perché, secondo la giurisprudenza di questa corte, l'art. 1391 c.c. consente di riferire alle società di capitali gli stati soggettivi delle persone che le rappresentano (Cass., sez. I, 9 aprile 2009, n. 8735, m. 607689).

4.2- Correttamente giustificata è anche la decisione sull'azione revocatoria ordinaria.

Com'è noto, secondo la giurisprudenza di questa corte, «l'azione revocatoria esercitata dal curato-



re fallimentare, ai sensi dell'art. 66, secondo comma, della legge fall., nei confronti dei terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, pur presupponendo l'esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto dispositivo posto in essere dal fallito, che è all'origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione d'inefficacia di tale atto, è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento», presuppone l'accertamento della mala fede dell'acquirente (Cass., sez. I, 10 febbraio 2006, n. 2977, m. 586813).

Al curatore (che ha l'onere di dare dimostrazione dei fatti costitutivi dell'azione, secondo la normale regola di cui all'art. 2697 c.c.), incombe pertanto «dare la prova della suddetta mala fede, da individuarsi nella consapevolezza, da parte del subacquirente, della circostanza che l'atto di acquisto intervenuto fra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare» (Cass., sez. I, 28 agosto 2004, n. 17214, m. 576329, Cass., sez. I, 9 settembre 2004, n. 18195, m. 576936, Cass., sez. I, 16 aprile 2008, n. 10066, m. 603549).


Né ha alcuna rilevanza se la sentenza dichiarativa di fallimento o la domanda del curatore siano state



trascritte prima o dopo la stipulazione dell'atto stipulato dai terzi aventi causa del primo acquirente del fallito.

Infatti «la inefficacia che colpisce gli atti posti in essere dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento si distingue da quella accertabile con l'azione revocatoria, perché trova giustificazione non tanto nel "pregiudizio" sofferto dai creditori, quanto nella perdita, coeva al fallimento, del diritto di disporre, da parte del debitore» (Cass., sez. I, 13 ottobre 1970, n. 1979, m. 348027). Sicché, ai fini dell'azione revocatoria, rileva solo la malafede del subacquirente, non la pubblicità della sentenza dichiarativa di fallimento o dell'azione revocatoria fallimentare.


Nel caso in esame i giudici del merito hanno plausibilmente ritenuto che le società Nuxis s.r.l., Cloes s.r.l. fossero consapevoli della revocabilità del contratto stipulato dalla Proliberis s.r.l. con la Arvedi s.r.l., perché si tratta di società tutte collegate ai signori Chansen e Isnenghi, come dimostrato non solo dalla stipula di tutti i contratti per il tramite dello stesso notaio, secondo quanto lamentano le ricorrenti, bensì anche dal ruolo che in tutte le società svolgevano i suddetti soci e



amministratori, dalla identità di sede della Nuxis e della Cloes, dalla immediata e inspiegabile cessione dell'immobile dalla Proliberis s.r.l. alla Cloes s.r.l.

E questa ricostruzione dei fatti, cui le ricorrenti non oppongono in realtà censure specifiche e pertinenti, è incensurabile nel giudizio di legittimità, perché la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

4.3- Quanto alla decisione sulla domanda di risarcimento del danno da mancato godimento del bene controverso, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa corte, la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria ha natura costitutiva, con la conseguenza che, quando oggetto del contratto dichiarato inefficace è un immobile, «gli effetti restitutori, ad essa connessi (nella specie: restituzione dei frutti civili prodotti medio tempore dall'immobile oggetto del negozio revocato), risalgono al momento della domanda giudiziale (e non a



quello di conclusione del negozio)» (Cass., sez. I, 4 febbraio 1987, n. 1001, m. 450614, Cass., sez. I, 22 marzo 2007, n. 6991, m. 595819).

Non v'è dubbio pertanto che correttamente i giudici del merito abbiano ritenuto che, alla dichiarazione di inefficacia dei contratti controversi, consegua l'obbligo di restituzione dei frutti civili dell'immobile.

Le società ricorrenti contestano, peraltro, la liquidazione dell'entità dei frutti e la loro ritenuta solidarietà passiva.

4.3.1- Quanto alla solidarietà passiva, va rilevato che, come s'è detto, l'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare nei confronti dei terzi aventi causa del primo acquirente del fallito presuppone sia la dichiarazione d'inefficacia del contratto stipulato dal fallito sia l'accertamento della mala fede dei subacquirenti, che debbono essere consapevoli della revocabilità dell'atto posto all'origine della catena dei trasferimenti.


Ne consegue in primo luogo che anche gli effetti restitutori delle azioni revocatorie ordinarie risalgono al momento della proposizione dell'azione revocatoria fallimentare, dal cui accoglimento de-



riva l'inefficacia dell'intera catena dei trasferimenti.

Ne consegue in secondo ^{invece che} ~~v~~che la consapevolezza della revocabilità del primo contratto rende i subacquirenti corresponsabili per l'obbligazione restitutoria a decorrere da quella prima domanda, tanto che, nel caso di impossibilità di restituzione del bene oggetto dei contratti dichiarati inefficaci, tutti gli acquirenti e subacquirenti dovranno essere ritenuti coobbligati in solido per il tantundem, con gli interessi legali dalla quella stessa data.


Infatti «oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore» (Cass., sez. I, 17 giugno 2009, n. 14098, m. 608678). Sicché i soggetti tenuti a ripristinare la garanzia patrimoniale su tale valore risultano obbligati in solido, anche per i frutti e per gli interessi, indipendentemente dai tempi e dai modi dell'effettiva disponibilità del bene da parte di ciascuno.



Questa conclusione, che attiene alle conseguenze meramente giuridiche della dichiarazione di inefficacia di tutti i contratti controversi, rende irrilevante il vizio di motivazione denunciato dalla Nuxis s.r.l. con riferimento a un anacoluto effettivamente riscontrabile nel discorso giustificativo della decisione impugnata.

Infatti, secondo quanto prevede l'art. 384 comma 4 c.p.c., in cassazione i vizi della motivazione in diritto della sentenza impugnata rilevano solo ai fini di una correzione limitata appunto alla motivazione, quando sia corretto il dispositivo. E poiché nel caso in esame il dispositivo è corretto nella parte in cui riconosce la solidarietà passiva delle società ricorrenti, il vizio denunciato, ove pure esistente, non darebbe luogo a cassazione della decisione impugnata.

4.3.2- Quanto alla liquidazione dei frutti dell'immobile controverso, le ricorrenti lamentano che non siano stati determinati sulla base di una consulenza. Ma non propongono alcuna specifica censura intesa a dimostrare che la liquidazione sia stata effettivamente eccessiva. Neppure prospettano una qualsiasi ragione di incongruità della liquidazione



in rapporto al valore di mercato o alla possibile utilizzazione commerciale dell'immobile.

Sicché sotto questo profilo i motivi dei ricorsi sono inammissibili.

5. Si deve pertanto concludere con il rigetto di tutti i ricorsi riuniti; e con la condanna in solido delle società ricorrenti alle spese.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna le ricorrenti in solido al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in €. 30.000 per onorari e €. 200 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.

Roma, 22 ottobre 2009

Il Presidente



Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)



Depositato in Cancelleria

23 DIC 2009

IL CANCELLIERE
Alfonso Madalferi

